

# **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI FEDERTERME DEL 7 LUGLIO 2016**

## **TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO**

### **CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni**

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza (di seguito CP).
2. La decisione positiva/negativa è comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i soci effettivi.
3. In caso di pronuncia negativa del CP è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al Consiglio Generale (di seguito CG) che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del CG è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
5. Contro la delibera di ammissione può essere fatto ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa dal Collegio entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

### **CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità**

La qualità di Socio cessa per:

1. dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata con il preavviso indicato nello statuto; in questo caso i contenuti, anche economici, e le modalità del rapporto associativo sono mantenuti fino alla naturale scadenza del termine.
2. Recesso:
  - a. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
  - b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. Risoluzione unilaterale da parte della Federazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal CP, su proposta del Vice Presidente con delega all'organizzazione; cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: in questo caso il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
5. Cessazione dell'attività aziendale, con obbligazione alla integrale corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto, entro 30 giorni dalla comunicazione della cessazione.

### **CAPO III – Sanzioni**

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal CP per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata anche in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;
3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di almeno tre assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
4. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal CG a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal CP - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
5. radiazione del rappresentante in Federazione, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione della Federazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

Contro le sanzioni di cui al presente articolo è ammissibile il ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri che non ha effetto sospensivo e che deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

## **TITOLO II**

### **FUNZIONAMENTO ORGANI**

#### **CAPO I - Convocazione delle riunioni**

Le riunioni degli organi statutari sono convocate dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, a mezzo fax, posta elettronica riscontrata od altri mezzi idonei a garantire la ricezione.

1. La trasmissione della relativa documentazione deve avvenire entro i 3 giorni precedenti la riunione per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi.
2. Il preavviso di convocazione è il seguente:
  - a. Assemblea: 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
  - b. Consiglio Generale (di seguito abbreviato in CG) e Consiglio di Presidenza (di seguito abbreviato in CP): 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.
3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente:
  - a. Assemblea: su richiesta del CG o almeno dal 20% dei voti totali;
  - b. CG, CP: su richiesta di 1/4 dei componenti;
  - c. Assemblea CG: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
4. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta per 10 giorni dalla richiesta.
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione di cui ai precedenti comma 3 e 4 la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di CG e CP.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno è consentita:
  - a. per iniziativa del Presidente: per l'Assemblea fino a 48 ore prima e per CG e CP fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
  - b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta:
    - i. dal 50% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
    - ii. da almeno la metà dei componenti di CG e del CP, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente punto a).

#### **CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni**

1. Quorum costitutivi:
  - a. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum è necessario trascorsa un'ora dalla prima convocazione, ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili;
  - b. il CG è validamente costituito, in prima convocazione, quando siano presenti: 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e

scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti;

- c. il CP è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

Solo per CG e CP concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.

2. La Presidenza nelle riunioni compete al Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente Vicario, a quello più anziano di età, o, in assenza di questi, al componente più anziano.
3. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea, del CG e del CP sono attribuite al Direttore o ad altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa.  
Compete alla Segreteria la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi.
4. Deleghe: la presenza non è delegabile nel CP e CG.
5. Si ha diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in CG.
6. Per quanto riguarda il CG e il CP la nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
7. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
8. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.
9. Ammesso svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede legale.
10. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.
11. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione della Federazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

### **CAPO III – Deliberazioni e verbali**

1. I quorum deliberativi generali sono i seguenti:
  - a. in Assemblea e CG: maggioranza semplice dei presenti senza tenere conto di astenuti e schede bianche. In CP: maggioranza semplice dei presenti tenendo conto di astenuti e schede bianche;
  - b. in Assemblea, CG e CP: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
2. I quorum deliberativi speciali sono i seguenti:
  - a. modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali;

- b. scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.
3. Le modalità di votazione sono le seguenti:
- a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone;  $\frac{1}{4}$  dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento;
  - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG;
  - c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche; statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti;
  - d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;
  - e. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;
  - f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, CG e CP; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;
  - g. approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione;
  - h. consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario;
  - i. cessano dal diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, fino all'avvenuta regolarizzazione, quei consiglieri la cui azienda non sia in regola con il versamento dei contributi associativi.

#### **CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie**

Le modifiche allo Statuto possono essere sottoposte ai soci mediante referendum, secondo la seguente procedura:

- a. il referendum è indetto dal Presidente, su proposta del CG;
- b. la comunicazione ai soci deve recare l'indicazione del giorno, l'ora e il luogo dello scrutinio e la nomina di due scrutatori;
- c. la data dello scrutinio, che deve essere successiva di almeno 20 giorni a quella di indizione;
- d. la comunicazione deve essere accompagnata da relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative;
- e. ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

### **TITOLO III**

#### **CARICHE ASSOCIATIVE**

##### **CAPO I – Principi generali**

Le disposizioni generali sulle cariche sono le seguenti:

1. gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione – durata massima dei mandati:
  - a. Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni;
  - b. Vice Presidenti: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato quadriennale;
  - c. componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi.Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, sono svolte elezioni suppletive in CG per la ricomposizione del CP; nel Consiglio Generale è prevista la cooptazione o seggio vacante mentre per i Probiviri e i Revisori Contabili è prevista l'elezione in assemblea o il seggio vacante.

##### **CAPO II – Requisiti di accesso**

1. In caso di concorso alla Presidenza e al CP dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni

- di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
  4. La verifica delle candidature è svolta dal Collegio speciale dei Probiviri.

### **CAPO III – Decadenza**

Le cause di decadenza delle cariche sono le seguenti:

1. mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. E' facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

## **TITOLO IV**

### **ELEZIONI**

#### **CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili**

1. Le candidature per la formazione liste sono raccolte attraverso autocandidature espresse dalla base associativa, entro il termine fissato dal Consiglio Generale. Le candidature sono successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
2. Per Probiviri e Revisori contabili le candidature sono espresse dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. La scelta dovrà prioritariamente ricadere su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

3. L'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti è disposta dal Collegio speciale dei Probiviri con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri.
4. Il numero di candidati deve essere superiore a quello dei seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità dovrà operarsi una proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisporre una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
5. Il numero di preferenze è pari ai 2/3 degli eligendi e tale previsione deve essere adeguatamente evidenziata sulla scheda.

## **CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente**

1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro. Sono ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non sono accettati i fax.
2. E' ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.
4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CG.
5. La votazione avviene inderogabilmente a scrutinio segreto anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati le schede sono predisposte con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
7. Il numero massimo di candidati per il voto del CG è pari a tre.
8. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
  - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
  - b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
  - c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
  - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni.
10. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.



11. Non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal CG.
12. In caso di voto negativo dell'Assemblea devono essere nuovamente avviate le consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.
13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

### **CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti**

1. Il Presidente designato dal CG individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del CG.
2. Il CG delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.
3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

### **CAPO IV - Il Vicepresidente o Consigliere Tesoriere**

Il Vicepresidente o Consigliere Tesoriere sovrintende all'amministrazione economica e finanziaria della Federazione, in esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

Verifica l'esattezza dei contributi versati dalle singole aziende e vigila e impartisce direttive sulle entrate e sulle spese di ordinaria amministrazione.

Il Vicepresidente o Consigliere Tesoriere sollecita i soci in ritardo con il versamento delle quote associative e segnala al Consiglio di Presidenza tutti i ritardi nel versamento delle quote stesse, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di recupero.

Il Vicepresidente o Consigliere Tesoriere provvede, con l'ausilio del Direttore, alla compilazione del conto consuntivo annuale e delle previsioni di entrata e di spesa per l'anno successivo. Tali documenti devono poi essere sottoposti al Consiglio Generale della Federazione, che li approva e ne autorizza la presentazione all'Assemblea.

Il Vicepresidente o Consigliere Tesoriere è rieleggibile senza limiti di mandato.

## **TITOLO V**

### **PROBIVIRI**

#### **CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio**

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Il ricorso deve contenere:

- a. una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento;
  - b. l'indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
  4. La notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e la richiesta di nomina del Proboviro di fiducia devono avvenire entro i 10 giorni successivi; il rifiuto o l'immotivato ritardo della nomina costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
  5. La possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale sussiste solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; la possibilità di ricusazione può avvenire nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
  6. L'individuazione del Presidente del collegio è svolta da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
  7. La formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi alla nomina del Presidente con apertura della fase istruttoria.

## **CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione**

1. Il Collegio opera con discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori e con possibilità di disporre audizioni personali e chiedere l'esibizione di documenti.
2. Il Collegio arbitrale dà notizia ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Il Proboviro dissenziente può non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, su istanza della parte interessata, è rilevata la caducazione degli atti compiuti dal Collegio.
5. La comunicazione del lodo alle parti interessate deve avvenire entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
6. Il lodo è appellabile presso il collegio arbitrale dei Probiviri confederali, con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali o di calcolo, è consentita la correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

### **CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura**

1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna di Federterme; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salva valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

### **CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria**

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

## **INDICE GENERALE**

### **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI FEDERTERME DEL 7 LUGLIO 2016**

#### **TITOLO I – RAPPORTO ASSOCIATIVO**

<b>CAPO I</b> - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni	pag. 1
<b>CAPO II</b> – Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità	pag. 1
<b>CAPO III</b> – Sanzioni	pag. 2

#### **TITOLO II – FUNZIONAMENTO ORGANI**

<b>CAPO I</b> – Convocazione delle riunioni	pag. 3
<b>CAPO II</b> – Costituzione e svolgimento delle riunioni	pag. 3
<b>CAPO III</b> - Deliberazioni e verbali	pag. 4
<b>CAPO IV</b> – Referendum per modifiche statutarie	pag. 5

#### **TITOLO III – CARICHE ASSOCIATIVE**

<b>CAPO I</b> – Principi generali	pag. 6
<b>CAPO II</b> – Requisiti di accesso	pag. 6
<b>CAPO III</b> – Decadenza	pag. 7

#### **TITOLO IV – ELEZIONI**

<b>CAPO I</b> – Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi Direttivi, dei Probiviri e dei Revisori Contabili	pag. 7
<b>CAPO II</b> – Procedura per l'elezione del Presidente	pag. 8
<b>CAPO III</b> – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti	pag. 9
<b>CAPO IV</b> – Il Vicepresidente Tesoriere	pag. 9

#### **TITOLO V – PROBIVIRI**

<b>CAPO I</b> – Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione Collegio	pag. 9
<b>CAPO II</b> – Collegio arbitrale: istruttoria e decisione	pag. 10
<b>CAPO III</b> – Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura	pag. 11
<b>CAPO IV</b> – Sospensione dei termini procedurali e segreteria	pag. 11